



COMUNE DI CAVAION VERONESE

Piazza Fracastoro 8 - 37010 Cavaion Veronese
C.F. 81000830232 - P.IVA 00887460236
Area Edilizia Privata - Ufficio Commercio

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale in
data 07-10-2011 n. 38

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L.R. 6 aprile 2001, n. 10

D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902

Aggiornato con le

DD.G.R. 14 marzo 2003, n. 633

Art. 20 L.R. 3 ottobre 2003, n. 19

D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028

E 2 agosto 2005, n. 2113

Art. 16 L.R. 25 febbraio 2005 n. 7

L.R. 16.08.2007, 21

L.R. 25.07.2008, 7

D. Lgs. 26.03.2010, 59

Approvato con deliberazione n. del Consiglio Comunale del

INDICE

PREMESSE – OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

Definizioni

PARTE PRIMA - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

- *Art. 1 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti*
- *Art. 2 - Individuazione delle modifiche*
- *Art. 3 - Struttura definitiva delle aree e dei posteggi*
- *Art. 4 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.*

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ED IN FORMA ITINERANTE

CAPO I - NORME GENERALI D' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- *Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni*
- *Art. 2 - Autorizzazione con posteggio*
- *Art. 3 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione*
- *Art. 4 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio*

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

- *Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio*
- *Art. 6 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego*
- *Art. 7 - Tributi per l'occupazione del posteggio*
- *Art. 8 - Decadenza della concessione del posteggio-*
- *Art. 9 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse*

CAPO III - ALTRE NORME GENERALI

- *Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori*
- *Art. 11 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato*
- *Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari*
- *Art. 13 - Norme igienico - sanitarie*

CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- *Art. 14 - Piano dei Mercati*
- *Art. 15 - Criteri d' assegnazione pluriennale dei posteggi*
- *Art. 16 - Trasferimento dei mercati*
- *Art. 17 - Ampliamento dei posteggi*
- *Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie*

- *Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari*
- *Art. 20 - Graduatoria di mercato – registro delle assenze*
- *Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare*
- *Art. 22 - Mercati straordinari*

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- *Art. 23 - Autorizzazioni temporanee*

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

- *Art. 24 - Domanda d' autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante*
- *Art. 25 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti*
- *Art. 26 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante*

CAPO VII - PRODUTTORI AGRICOLI

- *Art. 27 - Produttori agricoli*
- *Art. 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- *Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli*

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- *Art. 30 - Disposizioni transitorie*
- *Art. 31 - Sanzioni*
- *Art. 32 - Rinvio a disposizioni di Legge*
- *Art. 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni*

OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche è adottato ai sensi della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001
(detta, in seguito, “**L.R. n.10/2001**”) e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.1902 del 20.7.2001,
(detta, in seguito, “**DGR n.1902/2001**”) così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.633 del 14.3.2003,
(detta, in seguito, “**DGR n.633/2003**”) e dalla deliberazione di Giunta Regionale n.2113 del 2.8.2005,
(detta, in seguito, “**DGR 2113/2005**”); tenuto conto del dettato del Decreto Legislativo n.114 del 31.3.1998,
(detto, in seguito, “**DLgs 114/1998**”) così come modificato dall’art. 70 del decreto legislativo n. 59 del 26.03.2010,
(detto in seguito, **DLgs 59/2010**) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3.4.2002
(detta, in seguito, “**OMS 2002**”),

Il Piano Comunale ha durata triennale ed è efficace, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano.

Esso si compone delle seguenti parti:

- a) **Parte I – Determinazione delle aree dei mercati e dei posteggi isolati.**
 - ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione
 - individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere
 - individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
 - determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati
 - individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
- b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati ed in forma itinerante.**

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si danno le seguenti definizioni:
 - a) **aree pubbliche** = i canali, le strade, le piazze (comprese quelle di proprietà privata ma con servitù di pubblico passaggio) ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs 114/1998) ;
 - b) **commercio su aree pubbliche** = la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche (comprese quelle demaniali) o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs.114/1998).
 - c) **mercato** = l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di

- merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs 114);
- d) **mercato a merceologia esclusiva** = un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa (L.R. 10/2001);
 - e) **mercato dell'antiquariato e del collezionismo** = mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione (L.R. 10/2001);
 - f) **mercato straordinario** = il mercato effettuato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo; in tale periodo sono ammesse le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa e vi partecipano anche gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato, del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria (LR 10/2001);
 - g) **posteggi isolati** = mercato costituito da un gruppo di posteggi fino cinque (LR 10/2001);
 - h) **mercato minore** = mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/2001);
 - i) **mercato maggiore** = mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/2001);
 - j) **mercato stagionale** = mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno e superiore a trenta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - k) **presenze effettive in un mercato o fiera** = il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - l) **presenze in un mercato** = : il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - l) **fiera** = manifestazione che si svolge in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, su aree pubbliche (o private, delle quali il Comune ha la disponibilità), caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - n) **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** = l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio; - dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività per gli operatori itineranti e lo stesso abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - o) **autorizzazione temporanea** = l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti; (l'autorizzazione è valida per la durata della manifestazione – L.R. 10/2001);
 - p) **posteggio** = la parte di area pubblica (o privata, della quale il Comune ha la disponibilità) che viene data in concessione all'operatore autorizzato ad esercitare il

- commercio su aree pubbliche (DLgs 114/1998); il posteggio è delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra oppure, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento; si utilizza, di regola, con l' autoveicolo di servizio;
- q) **miglioria** = la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR. 1902/2001);
- r) **ampliamento** = la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- s) **posteggio riservato** = il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs 114/1998);
- t) **settore merceologico** = quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo (DLgs 114/1998) per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- u) **tipologia merceologica** = la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;
- v) **spunta** = operazione eseguita all'inizio dell'orario di vendita con la quale si autorizza per quella sola giornata l'uso dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio;
- w) **operatore precario** = operatore in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche il quale, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad ottenere occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) **produttori agricoli** = gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- y) **ordinanza del Ministro della Sanità** = l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000.

Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si definisce quanto segue:

- **commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari:** l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo (o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate agli artt. 6 e 7 dell' OMS2002;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici e costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada:** il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata degli spazi aperti non predisposti per accoglierlo; su tali spazi si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile:** un manufatto realizzato con qualsiasi tecnica e materiale, isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio;

- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature d'esposizione (eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione) facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera – a - sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature nonché locali di consumo o aree di ristorazione che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n.236 del 24.5.1988 e, in seguito, anche i requisiti indicati dal D.Lgs. n.31 del 2.2.2001, e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE PRIMA - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 1 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente, viene esercitata nelle seguenti aree.

MERCATO MAGGIORE CAVAION VERONESE

Ubicazione: Piazza di Via Palafitte angolo Via Fracastoro,

Tipologia: Misto

Giornata di svolgimento: martedì

Il mercato di Cavaion V.se è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20.08.1985, esecutiva ai sensi di legge. Ultimo atto amministrativo riferito al mercato risulta essere la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.09.1997 ad oggetto "Rideterminazione del mercato settimanale di Cavaion Veronese" con cui si approva la nuova planimetria del mercato e il relativo regolamento.

Il mercato attualmente assume la struttura risultante dalla planimetria allegata SUB 1). Tale mercato è composto essenzialmente come segue:

posteggi settore alimentare: n. 8

- n. 2 di 5 m. X 3 m.	(30)
- n. 2 di 6 m. X 4 m.	(48)
- n. 1 di 7 m. X 4 m.	(28)
- n. 1 di 7 m. X 5 m.	(35)
- n. 2 di 8 m. X 4 m.	(64)
Totale mq. posteggi settore A.	205,00

posteggi settore non alimentare: n. 17

- n. 2 di 5 m. X 4 m.	(40)
- n. 5 di 6 m. X 4 m.	(120)
- n. 2 di 7 m. X 4 m.	(56)
- n. 5 di 8m. X 4 m.	(160)
- n. 1 di 8 m. X 5 m.	(40)
- n. 2 di 9 m. X 4 m.	(72)
- n. 1 di 10 m. X 5 m.	(50)
Totale mq. posteggi settore N.A.	538,00

Posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 1 -

- n. 1 di 6 m. X 4 m.	(24)
- n. 3 di 7 m. X 4 m.	(84)
- n. 1 di 8 m. X 4 m.	(32)
Totale mq. posteggi produttori agricoli	140

Totale complessivo n. 30 posteggi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2001, n. 10 concessioni dei suddetti posteggi mercatali sono decadute con relativa revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio nel mercato di Cavaion V.se, delle quali due concessioni relative al settore alimentare e n. 8 del settore non alimentare e pertanto i posteggi assegnati risultano ora in numero di 15 in quanto n. 10 posteggi resisi liberi.

Art. 2 - Individuazione delle modifiche

Con il presente regolamento viene modificato lo stato di fatto del mercato maggiore di Cavaion Veronese, riportato nel precedente art. 1, precisando che trattasi di riorganizzazione degli attuali posteggi esistenti per motivi di maggiore sicurezza, viabilità e ottimizzazione dell'attività del mercato. Tali modifiche consistono nella variazione delle dimensioni dei posteggi e della loro dislocazione, con conseguente aumento della superficie mercatale; si è ritenuto quindi di istituire ulteriori 3 nuovi posteggi in aggiunta a quelli già esistenti per incrementare l'attività di vendita e per fornire un migliore servizio all'utenza. Tale riorganizzazione risulta evidenziata nell'allegata planimetria SUB 2 – SCHEDA A. Le dimensioni dei posteggi sono state previste pari a n. 4 tipologie diverse:

- n. 2 posteggi di m. 6 X m. 5;
- n. 13 posteggi di m. 8 X m. 5;
- n. 13 posteggi di m. 9 X m. 5;
- n. 5 posteggi di m. 4 X 4 (destinati ai produttori agricoli);

Al fine di raggiungere una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, sono presenti nelle aree mercatali spazi per l'accessibilità dei mezzi di soccorso e di servizio.

Pertanto il mercato risulta così rideterminato:

MERCATO MAGGIORE DI CAVAION VERONESE (VR)

Ubicazione: Piazza di Via Palafitte angolo Via Fracastoro,

Tipologia: Misto

Giornata di svolgimento: martedì

Atto formale di conferma o d' istituzione è la deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

posteggi settore alimentare: n. 8

- n. 1 di 6 m X 5 m. (30)
- n. 5 di 8m X 5 m. (200)
- n. 2 di 9 m X 5 m. (90)

Totale mq. posteggi settore A.

320

posteggi settore non alimentare: n. 20

- n. 1 di 6 m X 5m.	(30)	
- n. 8 di 8 m X 5 m.	(320)	
- n. 11 di 9 m X 5 m.	(495)	
Totale mq. posteggi settore N.A..		845

Posteggi riservati ai **produttori agricoli**: n. 5 (così come previsto dalla L. 7/2008 e s. m.i.):

- n. 5 di 4 m. X 4 m.	(80)	
Totale mq. posteggi produttori agricoli		80

TOTALE COMPLESSIVO N. 33 POSTEGGI, così come risultante dalla allegata Planimetria ALL. SUB 2.

Art. 3 - Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

Per il suddetto mercato è approvata le seguente distinta planimetria, allegata e parte integrante del presente piano, completa delle informazioni previste all'art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio nei mercati, di cui tratta alla PARTE II del presente Piano:

- a) MERCATO MAGGIORE planimetria ALL. SUB 2

Art. 4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio ambulante, in forma itinerante, è vietato in tutto il centro storico di Cavaion Veronese.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ED IN FORMA ITINERANTE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, o su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - autorizzazioni di tipo A, rilasciate da un Comune del Veneto in cui ha sede il mercato o posteggio; esse abilitano:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale o della durata di cui al precedente punto 2 dell'art. 1;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore oppure presso i locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della Regione Veneto;

(le autorizzazioni di tipo A rilasciate da un Comune di un'altra Regione, nell'ambito della Regione Veneto abilitano esclusivamente a partecipare alle fiere);
 - autorizzazioni di tipo B, rilasciate dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività agli operatori itineranti; esse abilitano:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore oppure presso i locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici (alimentare e non alimentare), a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3 del DLgs 114, così

come modificato dall'at. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica (o su area privata di cui il Comune abbia la disponibilità) mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto dalla vigente L.R. 10/2001 e da quanto disposto dalla DGR n. 2113 del 2005 in materia di assegnazione dei posteggi liberi disponibili.
2. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
3. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 2 del presente regolamento.

Art. 3 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 10/2001 e successivi criteri applicativi di cui all'allegato B della DGR 2113/2005.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra a svolgere l'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
3. Se il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo si fa per atto fra vivi, deve avvenire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, deve effettuarsi nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del precedente titolare relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel R.E.A. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la priorità dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Il subentrante per atto fra vivi, che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114 per

l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza avviene di diritto.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 241/1990 e succ. m.i., nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
7. Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/1998; decade dal diritto di subingresso solo se entro un anno dalla morte del titolare non acquisisce i succitati requisiti. La decadenza opera di diritto.
8. Nel caso si cedano rami d'azienda a diversi acquirenti, nell'atto di cessione è obbligatorio indicare la ditta che subentra nelle priorità acquisite da colui che cede, insieme con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
9. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo e della concessione di suolo pubblico. Alla reintestazione si applicano le medesime norme previste per il subingresso in caso di atto fra vivi.
10. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi tra due titolari nello stesso mercato (purchè dello stesso settore merceologico) avviene solamente a seguito di cessione d'attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino a venti giorni, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto in seguito agli eventuali danni arrecati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano fatti di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni circa la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - b) il danneggiamento delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi d'arredo urbano, della sede stradale e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, salvo il caso in cui sia stata concessa una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità, a seguito di richiesta

- presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
- b) decada dalla concessione del posteggio assegnato a causa di mancato utilizzo per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare; oppure per mancato utilizzo superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, nel caso in cui questo sia inferiore all'anno solare; sono fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso in cui il titolare di concessione non ottemperi a quanto sopra disposto e nei termini prescritti, il periodo di non occupazione verrà considerato come mancato utilizzo ingiustificato. Nel caso di società le assenze possono essere riferite al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - c) si trovi in una delle situazioni previste all'art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/1998.
2. In caso di revoca d' autorizzazione rilasciata a un *titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione*, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda; quest'ultimo decadrà dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro lo stesso termine stabilito per le controdeduzioni.
Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all' interessato. Nel caso citato al precedente comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni, o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010,. Alla scadenza, essa è rinnovata automaticamente per altri dieci anni, salvo motivato diniego del rinnovo da parte del Comune oppure per rinuncia del titolare della concessione (da comunicarsi al Comune stesso).
2. La rinuncia è irrevocabile; acquista efficacia con la sua presentazione all' Ufficio Protocollo del Comune e comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione. L'operatore rinunciante è obbligato alla riconsegna immediata al Comune degli originali dell'autorizzazione e della concessione.
3. Nei mercati o posteggi che si trovano in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale, il Comune può stabilire specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, a tutela di tali aree.
Qualora gli assegnatari di posteggi non intendano porre in vendita articoli delle tipologie merceologiche stabilite, il Comune può proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale oppure, con un diniego, vietare che al momento della scadenza decennale sia rinnovata la concessione.

4. Nei casi contemplati al precedente comma, il Comune comunica agli interessati la determinazione assunta con lettera raccomandata A.R., precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine di tempo per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio al momento della scadenza decennale.
5. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 16 (Trasferimento dei mercati).
6. Qualora il Comune decida di non procedere al rinnovo della concessione, ne dà avviso scritto agli interessati almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R., precisando i motivi del mancato rinnovo.

Art. 7 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali con validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I canoni ed i tributi dovranno essere versati nei termini previsti e secondo le modalità indicate nella normativa in vigore e negli specifici Regolamenti comunali.
3. Il pagamento del canone OSAP e la tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi sono dovuti secondo modalità e termini riportati nell'atto di concessione e, comunque, fino al giorno in cui il posteggio non sarà riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, sgombro da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 8 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato, l'operatore decade dalla concessione quando il posteggio non viene utilizzato per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, oppure per mancato utilizzo superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, nel caso in cui questo sia inferiore all'anno solare; sono fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare. La comunicazione scritta di tali assenze, accompagnata da idonea documentazione giustificante, in originale, deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Sulle assenze verranno eseguiti i controlli di Legge.
2. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata esclusivamente dal legale rappresentante o dal socio preventivamente designato per iscritto a partecipare al mercato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purchè risulti assente in tutti i predetti posteggi.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione, il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. Viene conteggiata anche l'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati e mercati festivi infrasettimanali confermati.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza scatta automaticamente e deve essere subito comunicata all'interessato contestualmente con la revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 5.
6. La concessione decade altresì per omesso pagamento del canone OSAP dopo che

l'ufficio preposto al rilascio della concessione ne abbia pronunciato la decadenza e l'operatore non abbia provveduto al pagamento del sollecito inviato per l'omesso versamento, comprese le spese di recupero crediti, nei termini ivi previsti (*Art. 7 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione canone per occupazione spazi pubblici"*).

Art. 9 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o per necessità, senza dover pagare alcun onere.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, chi ne é rimasto privo ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, individuato e assegnato ai sensi dell'art. 16 – (Trasferimento dei mercati). In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della L.R. 10/2001, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità ivi previste.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 – Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, rispettando la vigente normativa igienico-sanitaria, le condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e nella concessione di suolo pubblico, i regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per essere venduti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso d'un cartello o con altre modalità idonee. La merce posta in vendita – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – dovrà essere conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia igienico sanitaria, di autenticità dei marchi, sicurezza e dalla normativa europea, in particolar modo quella riguardante la certificazione.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati, deve collocarli separatamente dagli altri e darne adeguata pubblicità evidenziando con cartelli ben visibili, gli indumenti usati posti in vendita.
5. I prodotti d'abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione che l'operatore ha l'obbligo di dimostrare, se richiesto, dagli organi di vigilanza.

Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzato il commercio di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la qualità e la quantità richiesta dal cliente.

3. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, riguardanti l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 100 centimetri. Lateralmente, tra banco e banco, è permesso sovrapporre le tende di copertura, con il preventivo assenso degli operatori interessati. In questo caso il calcolo della superficie non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
5. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I titolari di concessione non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 3,00 metri dal suolo e non possono sporgere oltre 100 centimetri dalla linea verticale che segna il limite di allineamento del posteggio assegnato. Tali tende vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la vista degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra sia se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato e anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purchè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi e neppure ai residenti.
9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato; al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere tutti i rifiuti separandoli per tipologia, avendo cura di riporli in sacchetti distinti per la frazione secca e per la frazione umida e in contenitori (anche occasionali) per tutte le altre frazioni.
10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
11. E' vietato danneggiare le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano, la sede stradale e gli impianti che ad essa appartengono.
12. Con l'uso del posteggio, il concessionario tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari

1. Gli orari dei mercati vengono così indicati:

occupazione dei posteggi	dalle ore 6.30	alle ore 7.30
allestimento mercato	dalle ore 7.30	alle ore 8.00
operazioni di vendita	dalle ore 8.00	alle ore 13.30
rimozione banchi e sgombero area pubblica	dalle ore 13.30	alle ore 14.30

Gli orari suddetti dovranno essere rigorosamente rispettati.

Nel caso di autorizzazioni temporanee, l'orario è indicato nel relativo provvedimento amministrativo. La fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,30 e le ore 1,00 della notte successiva.

2. Qualora la giornata del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, detto mercato viene effettuato ugualmente, nella medesima giornata, a meno che non si tratti di Natale e Capodanno; in questi ultimi due casi il mercato viene anticipato alla giornata precedente o posticipato alla giornata successiva (art. 8 della L.R. 10/2001).
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comune predispone il calendario dei mercati per l'anno successivo, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive o manifestazioni tradizionali o altro organizzate dal Comune, sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. L'attività in forma itinerante o con posteggio deve svolgersi secondo gli orari da determinarsi, entro le seguenti fasce orarie:
 - SETTORE ALIMENTARE:
dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ;
 - SETTORE NON ALIMENTARE: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
 - e, comunque, per non più di tredici ore giornaliere (DLgs. 114/1998)

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002 oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Il Comune, per quanto di sua competenza, nelle aree di mercato e di fiera assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile del posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella normativa vigente e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Per quanto di competenza deve assicurare la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulla aree pubbliche deve avere i requisiti indicati all'art. 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato n. 155 del DLgs 26.5.1997, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, che vanno sottoposti periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia,

- disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, i cui titolari sono obbligati all'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
 7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b - c, non si applicano ai prodotti ortofruttili freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in contenitori idonei, collocati ad almeno 50 centimetri dal suolo.
 8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche o alla loro preparazione e nemmeno alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c, punto 6 dell'OMS2002.
 9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico d'acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue, di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, punti 1, 2, 3, 6 dell'OMS2002.
 10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, e dell'OMS2002, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia, cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi, vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura, vivi.
 11. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs 114/1998.
 12. La vendita di pane sfuso sulle aree pubbliche è consentita nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. L'eventuale bagnatura dei prodotti ortofruttili freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
 14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a, del DLgs 114/1998) deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatto salvo quanto previsto dall'allegato del decreto legislativo n. 155 del 26.5.1997.

15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge n. 283 del 30.4.1962, in relazione all'attività esercitata.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c, d, e - del comma 1, art. 4 dell'OMS2002 e dell'impianto autonomo di erogazione d'energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo d'energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37 e 42 del DPR n. 327/1980, come modificato dalla legge regionale n. 41 del 19.12.2003, e successive modificazioni.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, il responsabile dell' "industria alimentare" (come definita dall'art. 2, lettera b del DLgs 155/1997) deve effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 – Piano dei mercati

1. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del piano; vengono individuate apposite schede, distinte per singolo mercato o posteggio isolato, che indicano :
 - a) l'ubicazione e la denominazione del mercato o del posteggio;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) gli orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, le relative ubicazioni e le superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi; (La scelta della tipologia merceologica viene operata al fine del miglioramento della funzionalità del servizio di mercato e verrà indicata per l'assegnazione di posteggi liberi).
 - g) l'eventuale effettuazione dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari, e i relativi orari;
 - h) le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
 - i) la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed in eventuali tipologie merceologiche, le riserve all'imprenditoria agricola.
2. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando per questi ultimi la possibilità, la possibilità di affidamento ad un soggetto esterno, sulla base di specifica convenzione.

Art. 15 – Criteri d'assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata osservando le disposizioni regionali in materia.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare domanda in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. La domanda, per essere ammessa, deve pervenire al Comune tramite Raccomandata A.R., oppure a mezzo telefax, ovvero presentata direttamente presso gli Uffici Comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul BUR e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso BUR.
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato oppure la redazione d'una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà la non ammissibilità della domanda. Nel fac-simile saranno indicati quelli che si ritengono dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause d'irregolarità o d'incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, dopo aver verificato i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del DLgs. 114/1998, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze come operatore precario del soggetto che fa la domanda, maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; in caso di subingresso, contano anche le presenze dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente. Per i mercati, la rilevazione delle presenze si effettua dall'entrata in vigore della Legge 112/1991 (23.04.1991).
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, si computa la data d'iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, per la formazione della graduatoria si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale; nel caso l'iscrizione al REA sia avvenuta sin dall'origine, ed accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera come data d'inizio attività quella indicata nella visura camerale.
 - c) Ordine cronologico di presentazione della domanda.
Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data dell'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Contro la citata graduatoria è ammessa richiesta di revisione, da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sulla richiesta, il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

9. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
10. Le presenze dell'operatore precario, una volta utilizzate per l'assegnazione d'un posteggio, non possono più costituire titolo per l'assegnazione d'un secondo posteggio nello stesso mercato.
11. In applicazione della graduatoria approvata, l'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
12. Ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti; tuttavia sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.10/2001.

Art. 16 – Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate delle soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di nuovi posteggi con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili alle precedenti.
2. Il trasferimento che comporti l'occupazione di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate devono essere deliberati dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree.
3. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano, in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato e comporta il solo aggiornamento delle planimetrie del mercato.
4. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato, mediante l'istituzione di nuovi posteggi;
 - c) in altre aree disponibili.Agli operatori è comunicata l'ubicazione dei nuovi posteggi; questi verranno riassegnati tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui all'art. 20.
Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, il quale ha priorità di scelta sul titolare pro – tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 17 – Ampliamento dei posteggi

1. Il Comune, a richiesta, può autorizzare l'ampliamento di un posteggio del settore alimentare (es. a seguito sostituzione del mezzo) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento

non intralci il passaggio degli automezzi d' emergenza, fino a raggiungere complessivamente 35 mq.

2. Il canone d'occupazione di suolo pubblico e la tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere corrisposti secondo l'integrazione riportata nel corrispondente atto di concessione originariamente rilasciato.

Art. 18 – Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, con il contestuale rilascio della concessione decennale o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, della relativa area di posteggio, l'Amministrazione deve trasmettere alla Giunta Regionale tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Comune competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi dello stesso settore o tipologia merceologica resisi liberi. A tale scopo il Comune invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.
3. La presentazione della domanda di miglioria deve essere fatta pervenire al Comune competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di non ammissibilità. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria va assegnata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene computata la data d'iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il Comune invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad un'apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria.
6. Non si segnalano alla Giunta Regionale eventuali posteggi liberi qualora ci sia la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area di mercato, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla soppressione di tali posteggi, ai sensi del precedente articolo 9.
Può inoltre essere disposta la soppressione di singoli posteggi in presenza dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.

Art. 19 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo a - b, come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico, ed eventualmente per specifiche tipologie merceologiche qualora siano presenti nel mercato aree a particolare destinazione.
2. Le "graduatorie precari" vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene considerata la data d'iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. La *spunta* è effettuata giornalmente, presso il Comando Polizia Municipale, a decorrere dall'orario indicato nelle singole schede di mercato e vi partecipano gli operatori precari presenti. Ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite è consentito partecipare alla *spunta* una volta esaurita la graduatoria precari.
5. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla *spunta* sono tenuti a presentare (prima o al momento stesso) una comunicazione contenente i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento, nonché copia di quest'ultima.
6. All'atto della *spunta*, gli operatori precari dovranno esibire l'originale dell'autorizzazione di tipo A o B, di cui all'art. 28 del DLgs. 114/1998, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
7. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la *spunta* con titoli diversi da quello comunicato ed effettuarla contemporaneamente sia a nome proprio sia per conto altrui.
8. Il titolare d'autorizzazione al commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di *spunta* sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti.

In questo caso, ai fini dell'assegnazione occasionale non può valere la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato; quindi, si può utilizzare un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
9. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino già un box, un chiosco, un locale o, comunque, qualche struttura o attrezzatura fissata stabilmente al suolo e debitamente autorizzata che sia di proprietà del titolare della concessione.
10. Dall'entrata in vigore della L.R. 10 del 25 aprile 2001 la mancata partecipazione per due anni consecutivi al mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 20 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme del presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, viene aggiornata all'inizio di ciascun anno solare secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene computata la data d'iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, è aggiornata in base alle presenze nel mercato.
4. Il personale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari.

Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Con ordinanza emessa ai sensi del codice della strada, ogni area su cui si svolgono dei mercati è interdetta al traffico veicolare in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti.

Art. 22 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario dei mercati, di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 10/2001, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti nel calendario stesso, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di Categoria degli operatori su area pubblica almeno sessanta giorni prima della data prevista, accompagnata dall'adesione di un numero pari al 70% dei titolari di posteggio.
2. Nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, è possibile delimitare le aree, riducendo la superficie complessiva del mercato.
3. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
4. Successivamente si effettua *la spunta* degli operatori precari, solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto, secondo le normali procedure.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 23 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs. 114/1998.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati, in base alle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al REA;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. In una manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione alla stessa ditta.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24 - Domanda d'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Per ottenere l'autorizzazione al commercio itinerante deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

La domanda deve contenere :

- a) le generalità complete dell'interessato.
(Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza)
(Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante);
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs. 114/1998;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) la dichiarazione di non essere titolare d'altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Qualora la domanda non sia regolare o completa, viene data comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause d'irregolarità o d' incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e, comunque, fino alla completa regolarizzazione della domanda.
 2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Comune non mandi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
In caso di domanda irregolare, di cui al comma precedente, il termine dei 90 giorni per il formarsi del silenzio - assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 3. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
 4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito; tale Comune provvederà ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
 5. Qualora il titolare d'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia divenuto irreperibile o sia stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - lettera c - del DPR 223/89, viene pronunciata la decadenza dell'autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 25 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – Obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal Comune (i sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001) per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse, di salvaguardia di zone aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. Le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, sono quelle riportate all'art. 4 - PARTE PRIMA del presente Regolamento.
3. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui si parla all'art. 31, comma 2 del presente regolamento.

Art. 26 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo diverso da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo necessario a servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso punto, con l'obbligo di spostarsi ogni volta di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto durante la stessa giornata. Nei giorni di svolgimento del mercato le soste devono avvenire ad una distanza non inferiore a 1000 mt. dell'area mercatale, misurata dal posteggio più vicino.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce non sia esposta su banchi collocati a terra ma sul mezzo adibito al trasporto della stessa; siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 25, si applicano anche per i produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 27 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli iscritti nel registro delle imprese possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del DLgs. 228/2001 da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione
2. I produttori agricoli devono indicare al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri.

In ogni caso, la qualifica di produttore agricolo rimane tale finchè l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti provenienti da altra azienda non superi gli importi stabiliti dal DLgs. 228/2001 e la superficie espositiva di tali prodotti sia inferiore a quella dedicata ai prodotti della propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo in forma fissa o itinerante su aree pubbliche è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda d'assegnazione dello stesso secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicato nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare domanda in bollo, su modello predisposto dall'Amministrazione, precisando quanto segue :
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. sede dell'azienda agricola;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g. prodotti agricoli che intende porre in vendita e modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo di servizio postale, oppure via fax ovvero essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono pervenire al Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione solo in caso di mancanza di altre domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il Comune chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo delle stesse. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, vengono archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. maggiore numero di presenze come operatore precario ovvero come operatore stagionale estivo nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione;
 - b. anzianità d'attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui tratta l'abrogata Legge 59/63; o con riferimento alla data in cui sia stata presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90; o riferendosi alla data d'iscrizione alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 228/2001;
 - c. ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. In sede di prima applicazione del presente regolamento viene data priorità d'assegnazione agli operatori già titolari d'autorizzazione stagionale per il medesimo posteggio.
 8. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo a ciascun mercato, deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
 9. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, gli viene attribuito un posteggio quanto più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 10. In uno stesso mercato, il medesimo soggetto non può essere titolare di più d'una concessione di posteggio.
 11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale o comunque della durata che sarà definita successivamente all'approvazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, ed è rilasciata per un utilizzo stagionale o per uno o più periodi inferiori (non meno di 30 giorni e non più di 120 giorni) strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
 12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
 13. Il venir meno della qualifica d'imprenditore agricolo comporta la decadenza d'ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere nel tempo di tale qualifica.

Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati per il solo giorno di mercato esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità e dell'ordine sotto indicato:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - b) maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data del giorno in cui è stata rilasciata l'attestazione di cui tratta l'abrogata Legge 59/63; o sia stata presentata la denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90;
 - c) data d'iscrizione alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 228/2001.
3. In mancanza di produttori agricoli, i posteggi loro riservati non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla *spunta*, si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10/2001.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia, modificano automaticamente le norme del presente regolamento che si trovassero in contrasto.
3. Successivamente, in concomitanza con il rinnovo del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ogni titolare di posteggio potrà confermare o meno l'adesione al mercato.
4. L'Ufficio del Comune Cavaion V.se preposto alla materia è: l'Ufficio Commercio.

Art. 31 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del DLgs. 114/1998, è punito con la sanzione amministrativa d'una somma che va da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Invece, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio non è considerato esercizio d'attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998. Quest'ultima violazione sarà sanzionata in base alla normativa che riguarda l'occupazione di suolo pubblico.
 2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli artt. 10 e 25 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento d'una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.
 3. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non sanzionate da altre norme statali (ivi comprese le prescrizioni previste agli artt. 11 e 26 del presente regolamento) sono punite con la sanzione d'una somma che va da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs. n. 267 del 18.08.2000.
 4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge n. 689 del 24.11.1981.
 5. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
- a) le violazioni per mancato rispetto delle disposizioni circa la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - b) il danneggiamento delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi d'arredo urbano, della sede stradale e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

Art. 32 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti e, in particolare, quelle di cui si parla alla Legge Regionale 10/2001 (come modificata con le successive Leggi Regionali n. 19 del 3.10.2003 e n. 7 del 25.2.2005), e quelle contenute nella DGR 1902 del 20.7.2001, nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2113 del 2.8.2005 e nel D. Lgs. n. 59/2010.

Art. 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le preesistenti disposizioni in materia che ne fossero in contrasto.

MERCATO MAGGIORE
SCHEDA A

Ubicazione: Piazza di Via Palafitte angolo Via Fracastoro,

Tipologia: Misto

Giornata di svolgimento: martedì

Atto formale di conferma o d' istituzione è la deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

posteggi settore alimentare: n. 8

- n. 1 di 6 m X 5 m. (30)

- n. 5 di 8m X 5 m. (200)

- n. 2 di 9 m X 5 m. (90)

Totale mq. posteggi settore A. **320**

posteggi settore non alimentare: n. 20

- n. 1 di 6 m X 5m. (30)

- n. 8 di 8 m X 5 m. (320)

- n. 11 di 9 m X 5 m. (495)

Totale mq. posteggi settore N.A.. **845**

Posteggi riservati **ai produttori agricoli:** n. 5 (così come previsto dalla L. 7/2008 e s. m.i.):

- n. 5 di 4 m. X 4 m. (80)

Totale mq. posteggi produttori agricoli **80**


TOTALE n. 33 posteggi, così come risultante dalla allegata Planimetria ALL. SUB 2).

occupazione dei posteggi	dalle ore 6.30	alle ore 7.30
allestimento mercato	dalle ore 7.30	alle ore 8.00
operazioni di vendita	dalle ore 8.00	alle ore 13.30
rimozione banchi e sgombero area pubblica	dalle ore 13.30	alle ore 14.30

La superficie dell'area del mercato maggiore di Cavaion Veronese è di mq. 2.355.

La superficie dei posteggi è di mq. 1.245 e potrà essere aumentata fino ad un massimo di mq. 35 per ciascun posteggio del settore alimentare, su espressa richiesta da formularsi entro i termini che verranno fissati per la presentazione delle domande.

VIA G. FRACASTORO



via G. Fracastoro

STOP


Eventuali stalli di sosta

via delle Palafitte

Area mercatale di raccolta differenziata dei rifiuti

Superficie dell'area del mercato: m² 2.355
 Superficie scoperta: m² 1.111
 Superficie dei banchi: m² 1.245
 A= alimentari

- = banco dimensioni 9x5 m
- = banco dimensioni 8x5 m
- = banco dimensioni 6x5 m
- = banco dimensioni 4x4 m



PIANTA IN SCALA 1:250



COMUNE DI CAVAION VERONESE

GIUGNO 2011

PLANIMETRIA DEL MERCATO SETTIMANALE

